



Università
degli Studi di
Messina

**Spett.le
Rai Com S.p.A.
Via Umberto Novaro n. 18
00195 Roma**

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica.

Facendo seguito alle intese intercorse, trasmettiamo di seguito il testo del contratto tra noi convenuto.

* * *

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

l'Università degli Studi di Messina, (di seguito, per brevità, anche "**Università**") con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1 - 98122, Cod. Fisc. 80004070837 e P. IVA 00724160833, in persona del Rettore pro tempore Professore Salvatore Cuzzocrea

e

Rai Com S.p.A., (di seguito, per brevità, anche "**Rai Com**") società con socio unico con sede in Roma, Via Novaro, 18 P.IVA 12865250158, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (con sede in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 14, C.F.: 06382641006), in persona del competente procuratore aziendale dott. Pietro Grignani.

(Università e Rai Com saranno di seguito anche denominati congiuntamente le "**Parti**" e disgiuntamente "**Parte**")

PREMESSO

A) che, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito "**RAI**"), quale concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 208/2021, assicura spazi nella propria programmazione per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino;

B) che, in tale contesto, RAI dal 1984 realizza un servizio di teletext in onda su Rai Uno e Rai Due nel formato nazionale (di seguito "**Televideo**") e su Rai Tre nel formato regionale (di seguito



“**Televideo Regionale**”), e su piattaforma web - <https://www.servizitelevideo.rai.it/> -, in aggiunta a questo, in linea con le previsioni del Contratto di Servizio, realizza servizi a valore aggiunto per l’accessibilità (sottotitoli, audiodescrizioni e LIS) su tutte le piattaforme e tutti i canali diffusivi di RAI, anche su piattaforma web dedicata - <http://www.easyweb.rai.it/> e sui social media;

C) che, l’Università, per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una *terza missione*, che può essere, sia di valorizzazione economica della ricerca, che culturale e sociale;

D) che, in tal senso, uno dei compiti fondamentali dell’Università è la verifica e l’incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali e la sistematica interazione con soggetti diversi;

E) che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto dell’Università di Messina *“l’attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative”*;

F) che l’Università – ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150 – svolge le attività di informazione verso i mass media, in particolare curando i rapporti con testate giornalistiche e agenzie attraverso la realizzazione e la diffusione di comunicati e note stampa, la gestione degli account social istituzionali e la realizzazione di altri prodotti di comunicazione riguardanti l’attività istituzionale e di ricerca, con l’obiettivo di favorire la presenza dell’Università sui media;

G) che, ai fini dell’esecuzione degli obblighi di informazione di cui al punto A), la RAI ha interesse che la Direzione “RAI Pubblica Utilità” riceva anche da parte dell’Università la fornitura delle seguenti informazioni (di seguito “**Informazioni**”):

- testi, dati, info-grafiche, immagini, audiovideo e altri supporti multimediali riguardanti l’attività scientifico-culturale svolta dall’Università;

- informazioni e contributi informativi relativi ai luoghi dell’Università, agli eventi e alle manifestazioni di carattere scientifico-culturale svolte all’interno della stessa con facoltà di pubblicazione degli stessi su qualsiasi piattaforma e/o con qualunque modalità/terminale di accesso, ivi compreso sul Televideo, servizio di teletext in onda, su Rai 1 e Rai 2, nel formato nazionale e, su Rai Tre, nel formato regionale;

H) che, Rai Com agisce in qualità di mandataria senza rappresentanza della RAI nella gestione negoziale di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed

internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;

I) che, l'Università intende fornire a Rai Com e, per essa, alla RAI, le Informazioni di cui al precedente punto G), ai seguenti termini e condizioni.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “**Accordo**”) e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Art. 2 - OGGETTO

2.1 L'Università si impegna a fornire, in via telematica, le Informazioni a Rai Com e, per essa, alla Direzione “RAI Pubblica Utilità”, per tutta la durata indicata all'art. 4 del presente Accordo. Rai Com e, per essa, la RAI potranno utilizzare le Informazioni nell'ambito dell'offerta al pubblico dei servizi di pubblica utilità e, in genere, nelle attività afferenti lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la messa a disposizione degli stessi agli utenti, su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (es. etere, cavo, satellite, fibra/doppino telefonico, broadband, narrow band, wireless, ecc.), tanto in modalità lineare, quanto in modalità non lineare e/o attraverso qualsiasi supporto/device/mezzo attualmente noti o ancora da inventare e/o qualsiasi canale distributivo, senza limitazioni di mezzi, di tecnologia, di modalità e/o forma di utilizzo, su qualsiasi piattaforma e/o con qualunque modalità/terminale di accesso (es. mobile tv, broadband tv, internet tv), ivi compresi il televideo, le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo.

2.2 Le Informazioni e il materiale editoriale richiesto saranno elaborati e forniti dall'Università, a sua cura e spese, con il supporto del proprio ufficio stampa secondo modalità e tempistiche che, in considerazione della varietà di canali distributivi, verranno concordate successivamente dalle Parti. Eventuali modifiche alle Informazioni che si rendessero opportune per ragioni redazionali e di impostazione grafica saranno preventivamente concordate tra le Parti. La selezione dei contenuti destinati alla pubblicazione sui canali e sulle piattaforme RAI sarà effettuata dal Referente per l'Università, di cui al successivo punto 2.4, con il supporto di una Commissione Tecnico Scientifica d'Ateneo composta da n. 5 docenti appartenenti alle macroaree di volta in volta interessate, a seconda della natura dei contenuti proposti.



2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che la comunicazione al pubblico delle Informazioni di cui al precedente punto E) e l'attività di editing verranno svolte da RAI.

2.4 Resta inteso tra le Parti che sarà la Direzione "RAI Pubblica Utilità" ovvero altra struttura tecnica RAI da questa indicata che provvederà a fornire all'Università qualsiasi informazione tecnica o di altra natura – ivi compresi eventuali materiali e software di comunicazione necessarie – ai fini dell'idoneità del formato di trasmissione delle Informazioni da comunicare al pubblico.

Referenti per la suddetta attività di trasferimento informazioni sono:

- per l'Università: Prof.ssa Marina Trimarchi;
- per RAI Pubblica Utilità: Laura Bortolozzi.

2.5 Le Parti intendono altresì assicurare un ulteriore sviluppo dei reciproci rapporti di collaborazione nell'espletamento delle rispettive funzioni, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito delle attività di ricerca, dell'istruzione e della conoscenza.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse di seguito elencate:

- a. ottimizzazione delle procedure e del flusso delle comunicazioni tra le parti;
- b. sviluppo di contenuti a carattere scientifico/culturale;

2.6 È fatta salva la facoltà di approfondire ulteriori tematiche ed argomenti, previo consenso unanime delle parti. La collaborazione tra le parti su tematiche specifiche è attuata tramite la formalizzazione di appositi atti integrativi nel rispetto del presente accordo.

2.7 Resta inteso che le suddette Informazioni verranno trasmesse, fatte salve le insindacabili esigenze di palinsesto e/o esigenze straordinarie e indifferibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, circostanze legate alla pandemia dal "COVID -19/Coronavirus" e delle eventuali relative disposizioni del Governo in materia).

Art. 3 - DURATA DELL'ACCORDO

3.1 Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2026. Resta in ogni caso salvo il diritto di recesso previsto all'art. 6 del presente Accordo.

Art. 4 - CORRISPETTIVO

4.1 Le Parti concordano che quanto forma oggetto del presente Accordo verrà effettuato, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e compiti di servizio pubblico, a titolo gratuito; pertanto, l'Università non avrà nulla a pretendere da Rai Com e/o da RAI e/o dagli aventi causa delle stesse, a qualsiasi



titolo, a fronte sia della comunicazione delle Informazioni, quanto dell'utilizzo delle medesime, effettuate in conformità al presente Accordo.

Art. 5 - GARANZIE E MANLEVE

5.1 Ai fini dell'utilizzo delle Informazioni da parte di Rai Com e/o di RAI, l'Università dichiara di aver assolto/espletato ogni obbligo e/o adempimento necessario e di essere, per l'effetto, nella piena titolarità di tutte le licenze ed autorizzazioni eventualmente previste per quanto forma oggetto del presente Accordo, impegnandosi sin da ora a manlevare Rai Com e RAI e a tenerle indenni in caso di contestazione o protesta che qualunque terzo sollevi in relazione alla titolarità delle Informazioni ed al loro utilizzo.

5.2 L'Università dichiara e garantisce che le Informazioni fornite e le relative modalità di trasmissione non conterranno alcun elemento che abbia direttamente o indirettamente natura pubblicitaria o promozionale.

5.3 L'Università è responsabile per tutto ciò che attiene al contenuto delle Informazioni così come dalla stessa fornite nonché all'inoltro delle stesse e fin da ora si impegna, in relazione a ciò, a manlevare Rai Com e RAI e a tenerle indenni nel caso di contestazione o protesta che qualunque terzo sollevi per qualsivoglia causa o titolo che non dipenda da errore e/o omissione di Rai Com e/o RAI.

Art. 6 - DIRITTO DI NON UTILIZZARE LE INFORMAZIONI E DIRITTO DI RECESSO

6.1 L'Università riconosce espressamente ed accetta che Rai Com e, per essa, RAI non hanno assunto né assumono, con la sottoscrizione del presente Accordo, alcun obbligo in merito alla effettiva utilizzazione delle Informazioni, in tutto o in parte, di cui al presente Accordo.

6.2 L'Università e Rai Com potranno, per proprie insindacabili esigenze, recedere dall'Accordo in qualsiasi momento, interrompendo rispettivamente la fornitura e l'utilizzazione delle Informazioni, inviando all'altra Parte comunicazione scritta mezzo pec con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tutti i casi sopra previsti, nessuna pretesa, ad alcun titolo, potrà essere avanzata da ciascuna Parte a fronte dell'esercizio del diritto di recesso dell'altra Parte, come ivi disciplinato.

Art. 7 - USO DEL NOME E/O LOGO DELLE PARTI

7.1 Ogni parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi fra le parti.



Art. 8 - FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO

8.1 Qualora, per Caso Fortuito e/o Forza maggiore come definiti ai sensi del successivo art. 8.3 l'Università non potesse adempiere, anche solo temporaneamente, uno e/o più degli obblighi assunti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8.2, dovrà tempestivamente fornire a Rai Com comunicazione scritta del verificarsi dell'evento di Caso Fortuito e/o Forza Maggiore, corredata da tutta la documentazione attestante l'effettivo verificarsi dell'evento stesso. In tali casi, ove possibile e/o ove Rai Com decida di non esercitare la facoltà di cui al successivo art.8.2, le Parti concorderanno, in buona fede, nuovi termini per l'adempimento, fermo restando quanto previsto al successivo par.3 del presente articolo.

8.2 In presenza di Forza Maggiore e/o Caso Fortuito non troveranno applicazione i rimedi per inadempimento previsti dalla legge e/o dall'Accordo. Tuttavia, Rai Com potrà recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta alla Società qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il perdurare dei motivi di impedimento di cui sopra sia incompatibile con l'utilizzazione delle Informazioni.

8.3 Per "Caso Fortuito" e/o "Forza Maggiore" si intendono esclusivamente gli eventi, assolutamente imprevisi ed imprevedibili secondo la migliore scienza ed esperienza, il cui verificarsi è dovuto ad eventi totalmente al di fuori del controllo delle Parti e che non dipendono da atti e/o omissioni delle Parti stesse, purché detti eventi siano adeguatamente e tempestivamente documentati ai sensi del precedente art. 8.1.

Art. 9 - PRIVACY

9.1 Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento all'art. 9.1 Ciascuna parte provvede al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi alla conclusione della presente Convenzione e si impegna a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa in vigore e sulla protezione dei dati personali.

9.2 Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR; l'informativa di Rai Com è consultabile al seguente link: <http://www.raicom.rai.it/corporate/privacy-policy/>; l'informativa dell'Università è invece consultabile al seguente link: <https://www.unime.it/privacy-e-cookie-policy>. Ciascuna delle



Parti acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

9.3 Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

9.4 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt.15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Art. 10 - RESPONSABILI GESTIONE DELL'ACCORDO E COMUNICAZIONI

10.1 Anche ai fini della normativa anticorruzione, Rai Com designa quale proprio Responsabile della Gestione dell'Accordo (come definito in seguito) il Dott. Pietro Grignani. L'Università designa quale proprio Responsabile per la Gestione dell'Accordo la Prof.ssa Marina Trimarchi. Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione dell'Accordo" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito in Accordo e le prestazioni effettivamente rese.

10.2 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r., e/o via PEC. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a Rai Com:

Via Umberto Novaro n.18 - 00195 Roma
all'attenzione di Pietro Grignani



e-mail: pietro.grignani@rai.it

Pec: raicom@postacertificata.rai.it

e p.c.:

Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Rai Pubblica Utilità

Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma

all'attenzione di Giuseppe Sangiovanni

e-mail: giuseppe.sangiovanni@rai.it

Pec: pubblicautilita@postacertificata.rai.it

se all'Università degli Studi di Messina:

Piazza Salvatore Pugliatti n. 1 – 98122 Messina

All'attenzione della Prof.ssa Marina Trimarchi

tel.: 090 6765451

Pec: protocollo@pec.unime.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 11 - CESSIONE DELL'ACCORDO

Nessuna delle Parti avrà il diritto di cedere o in ogni modo di trasferire il presente Accordo, fatta eccezione per le cessioni che Rai Com potrà effettuare nei confronti delle società del Gruppo RAI, senza il consenso dell'Università dovendosi intendere già prestato con la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 12 - CODICE ETICO

12.1 L'Università dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico Rai (di seguito "Codice Etico") e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") di Rai Com, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, e del PTPC adottato ex L. 190/2012 avendone



preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito internet <https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative/>.

12.2 L'Università dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente accordo sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Codice Etico e nel Modello nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello) e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il Codice Etico, il Modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, l'Università garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto dell'accordo e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione al presente accordo (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

12.3 L'effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello sono considerati parte essenziale, nell'interesse di Rai Com anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, delle obbligazioni assunte dall'Università con il presente Accordo. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Rai Com di risolvere la presente, impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Accordo.

12.4 L'Università dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel suo rapporto con Rai Com, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione dell'accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.

Art. 13 - ANTICORRUZIONE



13.1 Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. L'Università si impegna espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Accordo.

13.2 L'Università prende atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Accordo - anche il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per Rai Com carattere di essenzialità, con conseguente facoltà di Rai Com di risolvere l'Accordo.

Art. 14 - FORO COMPETENTE E NEGOZIAZIONE

14.1 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale questione relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo.

14.2 Per qualsiasi controversia che dovesse, cionondimeno, insorgere fra le Parti sull'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo resta convenuta l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

14.3 Per quanto non previsto dal presente Accordo o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 15 REGISTRAZIONE, SPESE E SOTTOSCRIZIONE

15.1 Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

15.2 Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa - Parte II allegata al D.P.R. n. 642/1972 nella misura ivi prevista, con onere a carico della parte che determina il caso d'uso.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il testo del presente Accordo è frutto di specifica negoziazione tra le stesse e pertanto riconoscono che ad esso non si applicano gli artt. 1341 e 1342 del c.c.

16.2 In nessun caso il presente accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di società di qualsivoglia natura tra Rai Com e l'Università.

16.3 In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile per le obbligazioni assunte



dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

16.4 Il presente accordo potrà essere modificato solo attraverso apposito atto aggiuntivo sottoscritto, da entrambe le Parti.

* * *

Qualora siate d'accordo con il contenuto della presente, Vogliate restituire copia della stessa integralmente trascritta e debitamente firmata dal Vostro legale rappresentante e siglata in ogni foglio, in segno di formale ed integrale accettazione.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea